



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Cons. Maria Muscarà

Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Prot. n.148

Napoli, 02 agosto 2017

Al Commissario
Al Dirigente U.O. Gestione
Risorse
Al Collegio dei Revisori dei Conti
ARPAC

direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it

e.p.c. Al Capo di Gabinetto
capo.gab@pec.regione.campania.it

Al Vice Capo di Gabinetto
vicecapo.gab@pec.regione.campania.it

Al Direttore Generale Ambiente
ed Ecosistema
dg.500600@pec.regione.campania.it

All' Ispettorato per la Funzione
Pubblica Ministero per la
Semplificazione e per la Pubblica
Amministrazione
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Trasmissione a mezzo pec

**Oggetto: richiesta accesso atti e informazioni - deliberazione
Commissario ARPAC n° 238 del 14.07.2017 - retribuzione quota di
incentivazione a dipendente in distacco sindacale.**

Il Commissario ARPAC con la deliberazione di cui all'oggetto ha accolto l'istanza di una dipendente in distacco sindacale finalizzata a vedersi riconosciuta la retribuzione della quota base di incentivazione non corrisposta dall' ente dall'anno 2012, sulla base di quanto previsto dalla contrattazione nazionale.

Si rileva che i contratti citati dall'atto deliberativo si riferiscono al riconoscimento dei diritti sull'inquadramento giuridico dei dipendenti che siano nella posizione di distacco sindacale (riconoscimento del periodo di servizio, etc.), mentre, per quanto concerne gli aspetti economici, l'art. 23 comma 9 del CCNL 19.04.2004



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Cons. Maria Muscarà

Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

prevede che ai dipendenti in aspettativa o distacco sindacale competono quote di incentivo secondo le previsioni concordate dalla contrattazione integrativa.

Sul sito istituzionale ARPAC, alla pagina Amministrazione Trasparente – Personale – Contrattazione integrativa è presente un unico accordo, approvato con deliberazione del direttore generale n° 496 del 28.12.2011, in cui non è presente alcun riferimento ai dipendenti in distacco sindacale.

L'istituto dell'incentivazione alla produttività, come ampiamente chiarito in vari pareri resi dall' ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni), è chiaramente correlato al contributo del dipendente alla produttività individuale e collettiva dell'ente, necessariamente legate anche all'effettiva presenza in servizio dello stesso, ed è nettamente distinto dallo stipendio base a cui il dipendente ha diritto anche in caso di assenza per malattia o per altre motivazioni.

In particolare il parere n° AL 1747, relativo specificamente al diritto del personale in distacco sindacale al trattamento accessorio di produttività, riporta "...il dipendente in distacco sindacale o assente per altro titolo deve sempre essere valutato ai fini dell'erogazione dei compensi di produttività (performance individuale ed organizzativa), qualora ricorrano i presupposti di un *periodo minimo di attività lavorativa nell'arco dell'anno.*" ed inoltre "...Tuttavia, è indubitabile che i periodi di assenza, potendo incidere significativamente sull'apporto partecipativo al progetto o programma di attività, secondo le regole sopra esposte, potrebbero determinare la conseguente e necessaria riduzione del compenso da corrispondere, *fino ad annullarlo, quando i risultati conseguiti non siano in alcun modo apprezzabili.*" .

Il parere ARAN non fa alcuna distinzione tra quota base (parte fissa) e quota variabile della produttività.

Il parere ARAN anche se espresso sul contratto delle Autonomie Locali e non su quello della Sanità, applicato alle agenzie regionali per l'ambiente, costituisce un riferimento autorevole e chiaro, considerato che le previsioni contrattuali in merito alle performance individuali e collettive sono comuni a tutti i contratti.

Alla luce di quanto espresso dall' ARAN si chiede al Commissario e al Dirigente della U.O. Gestione Risorse di conoscere:

- 1) Se la dipendente in questione sia stata in distacco totale o parziale nel periodo per il quale ha chiesto il riconoscimento;
- 2) Quale sia stata l'effettiva presenza in servizio della dipendente nel periodo per cui ha chiesto il riconoscimento del diritto alla retribuzione della produttività (dal 2012 ad oggi);



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Cons. Maria Muscarà

Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

3) Se e con quali criteri è stata effettuata la valutazione delle prestazioni della dipendente sotto il profilo della produttività individuale e collettiva, per ogni annualità, dal 2012 ad oggi.

Si allegano:

- deliberazione Commissario ARPAC n° 239 del 14.07.2017;
- parere ARAN AL 1747, consultabile alla pagina web:
<https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/trattamento-economico-accessorio/6939-compensi-per-la-produttivita/6440-ral1747orientamenti-applicativi.html>

In attesa di un gentile riscontro, porgo
Distinti Saluti

Maria Muscarà
